



Procedura interna whistleblowing



PROCEDURA A TUTELA DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI A LIVELLO AZIENDALE – LINEE GUIDA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 24/2023 (CD. WHISTLEBLOWING)

1.	Finalità della procedura	3
2.	Ambito applicativo	3
3.	Riferimenti normativi.	5
4.	Definizioni	6
5.	Obblighi e responsabilità	8
6.	Soggetti che possono effettuare una segnalazione (cd. segnalante)	10
7.	Canali istituiti per la segnalazione	10
7.1	Canali di segnalazione interna	11
7.1.1	Contenuto della segnalazione interna	12
7.1.2	Gestione della segnalazione interna	13
7.1.3	Istruttoria.....	14
7.1.4	Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna.....	16
7.1.5	Trasmissione delle segnalazioni con erroneo destinatario.....	16
7.1.6	Conflitto di interessi.....	16
7.2	Segnalazione esterna	17
7.3	Divulgazione pubblica	17
8.	Segnalazioni anonime.....	18
9.	Misure di protezione e di sostegno	18
9.1	Obbligo di riservatezza	19
9.2	Tutela dei dati personali	20
9.3	Divieto di ritorsione	21
9.4	Misure di sostegno	22
9.5	Limitazione di responsabilità del segnalante.....	22
10.	Regime sanzionatorio	23

1. Finalità della procedura

La presente procedura è adottata da Nicma Facility S.P.A. (nel seguito “Nicma”) in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (nel testo: Decreto o d. l.vo 24/2023), che recepisce la direttiva UE n. 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea (c.d. direttiva *whistleblowing*) di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, lesive dell’interesse pubblico o della Nicma.

Il D.Lgs. 24/2023 introduce una nuova disciplina del Whistleblowing, abrogando la precedente normativa in materia (L. 179/2017)

Con il termine Whistleblowing si intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “Segnalante” o “Whistleblower”, di un illecito o di una violazione di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa. Il Segnalante spesso è un dipendente ma potrebbe essere anche un soggetto diverso, per esempio un fornitore, un cliente o un amministratore dell’Ente. Il Decreto Whistleblowing garantisce una maggiore tutela del Whistleblower, al fine di incentivarlo maggiormente ad effettuare una segnalazione di illeciti nei termini e modalità indicate nel decreto stesso.

La presente procedura è stata approvata dalla Direzione Nicma in prima emissione in data 27/12/2023, revisionata in data 26/04/2024 e in data 21/03/2025.

La presente procedura è altresì consultabile sul sito aziendale all’indirizzo: <https://www.nicmagroup.com/> sezione documenti e verrà pubblicata sulla bacheca aziendale.

Della presente procedura è stata fornita, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto, specifica informativa sindacale alle OO.SS./RSU.

2. Ambito applicativo

La presente procedura si applica a qualsiasi segnalazione relativa a violazioni (così come meglio specificate nel paragrafo 4) conosciute all’interno del contesto lavorativo (da intendersi quale rapporto di lavoro subordinato con la Nicma, ovvero di prestazione professionale/autonoma/collaborazione, presente o passata), qualora lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o della Nicma, effettuata attraverso gli appositi canali di segnalazione messi a disposizione dalla Nicma stessa.

In particolare

Violazioni delle disposizioni normative nazionali

In tale categoria rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili.

In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame, rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231.

Violazioni della normativa europea

Si tratta di:

- a. illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione.
- b. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- c. A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;
- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali che garantiscono già apposite procedure di segnalazione (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente)
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

3. Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Direttiva UE n. 2019/1937;
- Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR);
- Codice Privacy (d. l.vo n. 196/2003);
- Linee guida ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

4. Definizioni

Ai fini del decreto, si intendono per:

- **segnalazioni:** qualsiasi comunicazione scritta, orale o esposta in un colloquio, anche in forma anonima, contenente informazioni sulle violazioni;
- **violazioni:**
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del d. l.vo n. 231/2001;
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - violazioni (atti o omissioni) che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);
 - violazioni (atti o omissioni) di norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato; violazioni di norme in materia di imposte sulle Nicma;
 - atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni precedentemente indicate;
 - illeciti, contabili, amministrativi e penali che non rientrano negli elenchi precedenti.
- **informazioni sulle violazioni:** tutte le informazioni, tra le quali i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della Nicma con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria/contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi informativi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **segnalazione interna:** comunicazione delle informazioni, presentata attraverso il predisposto canale interno di segnalazione;
- **segnalazione esterna:** comunicazione delle informazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;

- **divulgazione pubblica:** il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa, ovvero mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **persona segnalante:** persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **gestore:** persona fisica presso ufficio interno, o eventualmente professionista esterno a cui la Nicma affida la gestione del canale di segnalazione, dotato di autonomia e specificatamente formato per lo svolgimento del predetto incarico.
- **facilitatore:** persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno dello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza debba essere mantenuta riservata;
- **contesto lavorativo:** attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **persona coinvolta:** persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita, o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato; In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 24/2023, costituiscono ritorsioni a titolo esemplificativo
 - il licenziamento, le sospensioni o misure equivalenti;
 - la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - la coercizione, le molestie, l'intimidazione;
 - la discriminazione o il trattamento sfavorevole
 - danni alla reputazione della persona, in particolare su social media o i pregiudizi economici o finanziari comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- **seguito:** l'azione, ovvero le azioni avviate dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **riscontro:** la comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

5. Obblighi e responsabilità

La **Nicma**:

- rende disponibili, anche attraverso la presente procedura, le informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne;
- rilascia alla persona segnalante il riscontro di ricevimento della segnalazione nei termini previsti;
- valuta i criteri di istruibilità della segnalazione;
- condivide la segnalazione con gli eventuali ulteriori interlocutori interni, definiti nell'ambito della presente procedura, e coordina le eventuali indagini, il loro esito ed il riscontro da fornire al segnalante;
- trasmette al segnalante il riscontro circa la chiusura dell'iter di gestione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, effettuando eventuali colloqui con la stessa che ne abbia fatto richiesta; se del caso, gestisce gli approfondimenti, le integrazioni e l'esecuzione di atti di accertamento per valutare fondatezza e portata della segnalazione;
- archivia e conserva la documentazione sulla segnalazione nei tempi normativamente previsti;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza;
- fornisce al responsabile del canale interno riscontro in merito alle decisioni prese dalla Nicma per l'approfondimento di quanto oggetto di segnalazione;

- monitora la fase delle indagini con le funzioni interne eventualmente coinvolte o con eventuali professionisti esterni incaricati delle attività di indagine;
- individua piani di miglioramento per evitare il ripetersi di eventi oggetto di segnalazione;
- mette a disposizione sui canali aziendali tutte le informazioni previste sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne;
- gestisce le attività conseguenti ad eventuali divulgazioni pubbliche nei casi previsti;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il Segnalante anche anonimo:

- trasmette le segnalazioni nel rispetto della presente procedura;
- è tenuto a fornire informazioni circostanziate relative a quanto oggetto di segnalazione.

Il Gestore:

- svolge l'incarico affidatogli di gestione del canale interno predisposto dalla Nicma, attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto.

Il Rappresentante legale/Amministratore delegato:

- interloquisce con ANAC in caso di eventuale segnalazione esterna o di attivazione di attività ispettive da parte della stessa.
- garantisce che siano adottati gli eventuali provvedimenti in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio.
- approva la presente procedura unitamente alla struttura dei ruoli organizzativi connessi;
- garantisce il rispetto delle misure per la protezione della persona segnalante.

6. Soggetti che possono effettuare una segnalazione (cd. segnalante)

Possono procedere alla segnalazione:

- i dipendenti;
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso la Nicma;
- i liberi professionisti;
- i consulenti;
- i volontari ed i tirocinanti, anche non retribuiti;
- gli azionisti;
- gli amministratori;
- i fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo;
- i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.
- i clienti
- i rappresentanti delle parti sociali

Sono, altresì, compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Nicma ovvero:

- quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- allo scioglimento del rapporto.

7. Canali istituiti per la segnalazione

Le segnalazioni possono essere presentate attraverso:

- canali di segnalazione interna adottati dalla Società;
- canale di segnalazione esterna attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- divulgazione pubblica mediante stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- denuncia all'Autorità pubblica o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del segnalante in quanto in via prioritaria è previsto l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni specificate ai paragrafi successivi, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sono esposte nei luoghi di lavoro, mediante affissione presso la bacheca per le comunicazioni aziendali. Le stesse informazioni sono altresì inserite in apposita sezione del sito internet aziendale <https://www.nicmagroup.com/> sezione documenti

Canali di segnalazione interna

La Nicma ha previsto un canale di segnalazione interna che il segnalante deve utilizzare per la trasmissione delle informazioni sulle violazioni. L'utilizzo di tale canale permette una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni. Tale scelta risponde al principio di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa, nonché di migliorare l'organizzazione interna della Nicma.

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al **Gestore**, che viene individuato nella persona di Paolo AIELLO- Ufficio HR Nicma, dotato di autonomia e adeguatamente formato per lo svolgimento dell'incarico affidato secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Decreto.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- mediante **invio all'indirizzo di posta elettronica** del Gestore: [<gestore.whistleblowing@nicmagroup.com>](mailto:gestore.whistleblowing@nicmagroup.com)
- a mezzo **posta ordinaria** indirizzata al Gestore – all'attenzione del Gestore delle segnalazioni presso Ufficio HR NICMA FACILITY S.P.A. – C.so Lombardia n. 69 10099 San Mauro Torinese (TO) e in una busta chiusa recante all'esterno la dicitura "riservata/personale"
- verbalmente, a mezzo di **incontro diretto con il Gestore**. L'incontro viene fissato, su richiesta del Segnalante, tramite apposita e-mail all'indirizzo [<gestore.whistleblowing@nicmagroup.com>](mailto:gestore.whistleblowing@nicmagroup.com)

La segnalazione può essere aperta, visualizzata e gestita dal solo Gestore del canale di segnalazione, o da eventuali altri soggetti dallo stesso autorizzati nel caso in cui l'approfondimento di quanto oggetto di segnalazione lo renda necessario.

7.1.1 *Contenuto della segnalazione interna*

Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (ad es. occultamento o distruzione di prove).

Resta fermo il requisito della buona fede del Segnalante che, ricorre qualora il medesimo, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del D.lgs. 24/2023.

Quanto al contenuto, la Segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della Segnalazione anche ai fini della sua ammissibilità:

- i **dati identificativi** della persona segnalante qualora non anonimo (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti, qualora non si tratti di segnalazione di tipo anonimo.
- **le circostanze di tempo e luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti medesimi;
- **le generalità** o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Il Segnalante potrà, inoltre, fornire eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione.

Le informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere. Non si considerano tali semplici supposizioni, indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio), così come notizie di pubblico dominio, informazioni errate (ad eccezione di quelle frutto di errore incolpevole), palesemente prive di fondamento o fuorvianti, ovvero se meramente dannose o offensive. Non è invece necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e dell'identità dell'autore degli stessi.

È auspicabile che il segnalante fornisca documenti che possano dare elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

7.1.2 Gestione della segnalazione interna

Segnalazione scritta – a mezzo email o posta ordinaria

Nel caso di segnalazione scritta, pervenuta a mezzo posta ordinaria, alla ricezione della segnalazione, il ricevente tassativamente senza procedere alla sua apertura, procede all'inoltro della medesima al Gestore.

Nel caso di preventiva apertura della stessa da parte del personale della Nicma addetto alla ricezione, in quanto priva della dizione “*Riservata/personale*”, ovvero per errore, il Gestore, ricevuta la segnalazione, redige apposito verbale in cui descrive le condizioni in cui il documento si trova ed indica il/ i nominativi dei soggetti che ne hanno effettuato l'apertura.

Ricevuta la segnalazione scritta, in caso di segnalazione non anonima, pervenuta a mezzo email o posta ordinaria, il Gestore entro sette giorni provvede a comunicare un avviso di ricezione al segnalante.

Il Gestore procede ad una prima verifica circa la procedibilità della segnalazione, in particolare accertando che siano osservate le modalità procedurali di presentazione della segnalazione, che il segnalante rientri nell'ambito dei soggetti legittimati ad effettuarla e che essa non riguardi materie escluse dall'ambito di applicazione della normativa.

Esaurito positivamente il controllo sulla procedibilità della segnalazione, il Gestore procede quindi ad una successiva verifica circa l'ammissibilità della stessa, in particolare verificando che:

- Risultino i dati costituenti gli elementi essenziali della segnalazione. In particolare:
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - la descrizione del fatto;
 - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- Non risulti la manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni previste dal legislatore;

- L'esposizione dei fatti non sia effettuata in modo generico, tale da non renderli comprensibili al Gestore;
- Non si sia provveduto unicamente ad allegare documentazione, da cui non sia ricavabile la commissione di violazioni.

A seguito di tale ulteriore scrutinio, il Gestore, ove lo ritenga, può chiedere chiarimenti al segnalante per l'effettuazione di eventuali approfondimenti, come meglio specificato al seguente punto 7.1.3.

All'esito del controllo circa la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il Gestore adotta un provvedimento espresso con il quale dichiara la segnalazione procedibile ed ammissibile, ovvero ne dispone motivatamente l'archiviazione, dandone comunicazione al segnalante entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione.

Segnalazione orale – Incontro diretto

Oltre che mediante segnalazione scritta analogica, il segnalante può altresì effettuare la stessa oralmente, richiedendo un incontro diretto al Gestore delle segnalazioni al fine di comunicargli direttamente l'oggetto della segnalazione.

L'incontro dovrà essere effettuato in luogo idoneo a garantire la riservatezza del segnalante entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo essa prevenga nel periodo di chiusura feriale della Nicma, nel qual caso la decorrenza del termine sarà differita al primo giorno di riapertura.

Con il consenso del segnalante, nell'incontro viene acquisita agli atti la registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione ed alla riproduzione vocale; in caso di mancato consenso o di indisponibilità di strumenti di registrazione, si procede alla redazione di apposito verbale, di cui viene data lettura al segnalante, che può verificarne e rettificarne il testo, sottoscrivendolo per accettazione unitamente al e/o ai soggetti che hanno provveduto a redigerlo e che hanno partecipato all'incontro. Una copia del verbale verrà consegnata al segnalante.

7.1.3 Istruttoria

Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi, il Gestore contatta il segnalante al recapito dal medesimo indicato. Qualora il segnalante non fornisca, entro tre mesi dalla richiesta di integrazione, le informazioni aggiuntive richieste, il Gestore valuta se procedere con l'archiviazione della segnalazione, dandone comunicazione al segnalante.

Il Gestore, verificata la fondatezza della segnalazione ed acquisiti dal segnalante tutti gli elementi integrativi necessari, può decidere di attivare tutte le indagini necessarie all'approfondimento di quanto segnalato.

In particolare, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati, nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno, il Gestore può, a titolo esemplificativo:

- esaminare la documentazione ricevuta dal segnalante e quella ottenuta dalle funzioni interne, o dai soggetti esterni interessati;
- acquisire informazioni dallo stesso segnalante, garantendo peraltro la riservatezza della sua identità, e/o da altri soggetti appartenenti alle strutture aziendali o da soggetti esterni a diverso titolo coinvolti, che siano a conoscenza dei fatti o delle circostanze afferenti la segnalazione, mediante audizioni, che dovranno, all'occorrenza, essere verbalizzate;
- avvalersi di consulenze esterne.

La persona coinvolta è in ogni caso sentita dal Gestore anche attraverso un procedimento cartolare, mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e di documenti.

In ogni caso, il Gestore dovrà procedere all'oscuramento dei dati e di ogni informazione da cui possa pervenirsi all'identificazione del segnalante.

Nei confronti di tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti nell'attività istruttoria il Gestore procederà ad acquisire specifici impegni al mantenimento della riservatezza dei dati trattati e dell'identità dei soggetti coinvolti.

Il Gestore valuta, caso per caso, con la Nicma se e quale funzione aziendale debba essere opportunamente coinvolta per la relativa analisi, da svolgersi comunque nel rispetto del principio di riservatezza, e per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Il Gestore, a chiusura dell'indagine, predispone un rapporto finale scritto.

Il rapporto potrà prevedere:

- l'archiviazione della segnalazione per la sua motivata infondatezza;
- la dichiarazione di fondatezza della segnalazione, con trasmissione degli atti alle funzioni od agli organi aziendali competenti per i relativi provvedimenti o misure da adottare.

Nessun provvedimento definitivo potrà essere adottato, né alcun procedimento disciplinare potrà essere promosso dal Gestore.

Dell'esito dell'attività istruttoria dovrà essere fornito riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di ricezione della segnalazione, ovvero dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della stessa.

Solo in casi eccezionali, qualora la complessità della segnalazione lo richieda, o in considerazione dei tempi di risposta del segnalante, il Gestore, informato prontamente quest'ultimo prima della scadenza, potrà continuare la fase di indagine per il tempo necessario, dando al segnalante periodici aggiornamenti e comunicando al medesimo l'esito finale.

In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, la Nicma procede con un procedimento sanzionatorio nei confronti del segnalante.

7.1.4 Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna

La documentazione relativa alle segnalazioni è confidenziale e viene trattata nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Le informazioni e i dati personali acquisiti saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione.

La documentazione relativa alla segnalazione sarà conservata per un periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, in adempimento agli obblighi di legge.

In tutti i casi citati, la modalità di conservazione delle segnalazioni interne e della relativa documentazione avverrà adottando adeguate misure di protezione a tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti, conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

7.1.5 Trasmissione delle segnalazioni con erroneo destinatario

Qualora la segnalazione sia trasmessa a un soggetto diverso da quello preposto a riceverla, chi la riceve ha l'obbligo di trasmetterla entro sette giorni al Gestore, dando notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nel caso di involontaria trasmissione della segnalazione a soggetto diverso da quello legittimato a riceverla, il segnalante deve dimostrare la mera negligenza e l'assenza di un interesse personale nella erronea trasmissione.

7.1.6 Conflitto di interessi

Si specifica che, dalla ricezione della segnalazione fino alla chiusura dell'istruttoria, ogni soggetto che si trovasse in una situazione di conflitto di interesse deve dichiarare tale propria condizione, astenendosi dall'assumere decisioni, al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso Gestore, la stessa andrà indirizzata direttamente al Legale Rappresentante Nicma, il quale svolgerà tutte le attività attribuite al Gestore stesso sopra richiamate, eventualmente avvalendosi del supporto di consulenti esterni specializzati per le attività di indagine.

Segnalazione esterna

Al ricorrere delle seguenti condizioni, il segnalante potrà procedere con una segnalazione tramite canale esterno ad ANAC:

- quando il segnalante abbia già inoltrato una segnalazione interna, allorché essa non abbia avuto seguito;
- se il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, inoltrando una segnalazione interna, alla stessa non sia dato efficace seguito, ovvero che la stessa, di per sé, possa determinare il rischio di ritorsione nei suoi confronti;
- nel caso in cui il segnalante abbia un fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'organismo esterno legittimato a ricevere le segnalazioni esterne è l'ANAC secondo le modalità e le procedure dal medesimo opportunamente adottate e consultabili sul sito www.anticorruzione.it.

Divulgazione pubblica

In via residuale e subordinata, il segnalante potrà procedere con una divulgazione pubblica nei seguenti casi:

- quando abbia già previamente effettuato una segnalazione interna, ovvero esterna, ovvero abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- nel caso in cui abbia fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- quando abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna comporti il rischio di ritorsioni, ovvero possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto dalla presente procedura.

Si considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie. In tali casi quindi le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive 52 Cfr. 16, co. 4, del d.lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni pervenute attraverso canali interni e l'ANAC sono, quindi, tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione secondo la presente procedura.

9. Misure di protezione e di sostegno

Sono previste adeguate misure per proteggere i segnalanti dalle ritorsioni dirette e dalle ritorsioni indirette.

Le misure di protezione si applicano se al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere, rientrassero nell'ambito oggettivo e sia stata rispettata la procedura di segnalazione.

In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, le tutele non sono garantite.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a. ai facilitatori;
- b. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante/denunciante che siano legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. ai colleghi di lavoro della persona segnalante/denunciante che lavorino nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che con essa abbiano un rapporto abituale e corrente;

- d. agli enti di proprietà della persona segnalante/denunciante o per i quali le stesse persone lavorino, nonché agli enti che operino nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Obbligo di riservatezza

È previsto che l'identità del segnalante unitamente a qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non siano rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati

La Nicma tutela l'identità delle persone coinvolte, dei facilitatori e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le circostanze di mitigazione della tutela del diritto alla riservatezza comprendono:

- nell'ambito di un procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.: è imposto l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura di tale fase;
- nell'ambito del procedimento stabilito presso la Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante a rivelare la propria identità;
- nei casi di procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, sarà dato avviso in forma scritta al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione sarà indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Tra gli obblighi di riservatezza sono compresi:

- la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.l.vo n. 33/2013;
- le amministrazioni e gli enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni garantiscono la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Tutela dei dati personali

Nicma, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispettare e dare attuazione agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La tutela dei dati viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti a cui la presente procedura si applica, con particolare riguardo alla persona coinvolta e alla persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Nello specifico, il titolare del trattamento garantisce che:

- i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nonché raccolti al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni interne.
- i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati, assicurando che siano esatti e aggiornati.
- i dati siano conservati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Il Titolare ha provveduto a effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ad aggiornare il registro delle attività di trattamento.

Nicma ha, altresì, predisposto idonea informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 GDPR per il segnalante e per il segnalato in allegato al presente documento.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione interna, non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati quali il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla

portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento. Ciò in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Divieto di ritorsione

Il segnalante e i soggetti richiamati nel precedente paragrafo non possono subire alcuna ritorsione. A titolo informativo e non esaustivo si considerano ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equipollenti;
- la retrocessione di grado, o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni;
- il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio;
- la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione di accesso alla stessa;
- le note di merito negative, o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni, anche pecuniarie;
- la coercizione;
- l'intimidazione;
- le molestie;
- l'ostracismo;
- la discriminazione, o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media,
- i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

- la conclusione anticipata, o l’annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici ovvero medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, ovvero in caso di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti dei soli soggetti segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico del soggetto che ha posto in essere gli atti ritorsivi.

I segnalanti possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito, sia tentate che prospettate.

L’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Misure di sostegno

Il segnalante potrà rivolgersi a enti del Terzo Settore presenti nell’elenco pubblicato sul sito ANAC. Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (“promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale”) e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Limitazione di responsabilità del segnalante.

Non sussiste responsabilità (anche di natura civile o amministrativa) per chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall’obbligo di segreto,

- relative alla tutela del diritto d'autore,
- delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali,
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata,
- se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione sia stata effettuata in coerenza con le condizioni per la protezione.

Inoltre, tra le misure di protezione, si evidenziano:

- i diritti ad effettuare una segnalazione e le relative tutele non possono essere limitati in modo pattizio a livello contrattuale;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità, anche civile e amministrativa, per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità con riguardo a comportamenti, atti, omissioni posti in essere se collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione.

10. Regime sanzionatorio

A seguito dell'approvazione della presente procedura il codice disciplinare della Nicma deve intendersi modificato ed integrato con la previsione delle sanzioni da applicare nei confronti di coloro che si accertino essere responsabili delle seguenti condotte:

- commissione di ritorsioni o proposta di adozione, ostacolo alla segnalazione (anche tentato), o violazione degli obblighi di riservatezza;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione di procedure per la gestione delle stesse, adozione di procedure non conformi alle prescrizioni del decreto, ovvero assenza di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- è prevista inoltre l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando è accertata la responsabilità penale, accertata anche con sentenza di primo grado, per i reati diffamazione o calunnia, ovvero responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;

nonché nei confronti di chiunque violi la presente procedura.

Per gli stessi illeciti, ANAC può intervenire con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 500 fino a euro 50.000) in caso di accertamento degli stessi illeciti.

INFORMATIVA PRIVACY PER IL SEGNALANTE

Informativa sul trattamento di dati personali nell'ambito della Procedura segnalazioni - Whistleblowing SEGNALANTI

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, espressamente richiamati dall'art. 13 del D. Lgs. 24/2023.

Le seguenti informazioni sono rese ai fini di trasparenza nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni in merito a potenziali illeciti o irregolarità di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa e intende promuovere la cultura dell'etica e della legalità di fronte a condotte irregolari di cui si è testimoni.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è la Nicma srl, con sede legale in _____

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, Nicma srl potrà essere contattata all'indirizzo di posta indicato, ovvero all'indirizzo e-mail amministrazione@nicmagroup.com

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione Dati (DPO) che può essere contattato all'indirizzo email dpo@nicmagroup.com

CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Durante la procedura di whistleblowing, potremmo raccogliere i seguenti tipi di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (ad esempio, indirizzo email o numero di telefono), se rivelate dal segnalante;
- informazioni sui fatti e circostanze oggetto della segnalazione di whistleblowing.
- ogni altro ed eventuale dato personale contenuto nella segnalazione.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali elencati al paragrafo che precede verranno trattati dal Titolare per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a. gestione delle segnalazioni pervenute ed esecuzione delle procedure in vigore.

Il trattamento dei dati personali per la finalità sub a) si fonda sulla necessità di adempiere ad un obbligo di legge, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR, a cui è sottoposto il Titolare nella sua veste di soggetto obbligato a seguito del ricevimento di una segnalazione volontaria da parte del Segnalante e/o del Facilitatore. Il conferimento dei dati è, pertanto, facoltativo.

Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi dati anche al fine di:

- b. adempiere e dare esecuzione a norme di legge o a ordini, decisioni e provvedimenti di autorità competenti, ivi incluso il Garante per la protezione dei dati personali (il "Garante");
- c. accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.

In questi casi, la base giuridica del trattamento va ravvisata, per la finalità di cui alla lettera (b), nell'adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR, mentre, per la finalità di cui alla lettera (c), nel legittimo interesse del Titolare a far valere i propri diritti in giudizio (art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR).

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti potranno essere resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno di Nicma, sono competenti a ricevere o a dare seguito alle attività di analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche, che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 28, comma 3 del Regolamento.

Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, etc.).

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità penale e/o civile a carico del Segnalante (es. diffamazione o calunnia) o l'anonimato non sia opponibile per disposizioni normative (es. indagini da parte delle autorità competenti, attività ispettive, ecc.), l'identità del Segnalante è sottoposta ad adeguata protezione in ogni fase successiva all'avvenuta segnalazione. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, non sarà, dunque, rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso rilasciato per iscritto da parte del Segnalante; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione saranno tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati al di fuori dell'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La conservazione della documentazione avrà luogo per il periodo di cinque anni conformemente a quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. 24/2023. Decorso tale termine, i dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità o per esigenze difensive

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato, ai sensi degli artt. 15-22 REG UE 679/16, ha diritto di:

- accedere ai Suoi dati chiedendo conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che lo riguardi, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa;
- ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano, e richiedere l'integrazione ove incompleti;
- ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali;
- ottenere la limitazione del trattamento al ricorrere di determinate condizioni;
- ricevere i Suoi dati o farli trasferire ad altro titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibile se tecnicamente fattibile;
- opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare, salvo che vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l'esercizio o la difesa in sede giudiziaria
- non essere sottoposto ad un processo decisionale interamente automatizzato salvo necessità cogente

Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti indicati al paragrafo "Titolare del trattamento" della presente informativa.

In ogni caso l'interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore

INFORMATIVA PRIVACY PER I SEGNALATI / SOGGETTI COINVOLTI

Informativa sul trattamento di dati personali nell'ambito della Procedura segnalazioni - Whistleblowing PERSONE COINVOLTE

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, espressamente richiamati dall'art. 13 del D. Lgs. 24/2023.

Le seguenti informazioni sono rese ai fini di trasparenza nei confronti del segnalato e di qualsivoglia soggetto interessato potenzialmente riferito in una segnalazione e, quindi, coinvolto nella medesima (di seguito congiuntamente "segnalato"). Ciò anche al fine di metterlo al corrente dei limiti all'esercizio di alcuni diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è la Nicma srl, con sede legale in _____

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, Nicma srl potrà essere contattata all'indirizzo di posta indicato, ovvero all'indirizzo e-mail amministrazione@nicmagroup.com

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione Dati (DPO) che può essere contattato all'indirizzo email dpo@nicmagroup.com

CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali relativi al segnalato sono raccolti mediante la segnalazione e relativa documentazione fornita dal segnalante. I dati personali relativi al segnalato saranno ricompresi nelle seguenti categorie:

- dati anagrafici (e.g. nome, cognome, luogo e data di nascita);
- dati di contatto (e.g. indirizzo e-mail, numero di telefono, recapito postale);
- dati di natura professionale (e.g. livello gerarchico, area aziendale di appartenenza, ruolo aziendale, tipo di rapporto intrattenuto con le società contitolari o altri soggetti terzi, professione);
- ogni altra informazione riferita al segnalato o agli altri soggetti coinvolti che il segnalante decide di condividere con il Titolare per meglio circostanziare la propria segnalazione.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è eseguito per le finalità di seguito elencate:

- a. avviare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione relativamente ad attività illecite o fraudolenti che possono consistere in illeciti civili, penali, amministrativi o contabili;
- b. far osservare il divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del soggetto segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- c. adottare sanzioni disciplinari predisposte dal datore di lavoro sia nei confronti di chi viola le misure di tutela del soggetto segnalante che nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La base giuridica del trattamento va individuata, per tutte le segnalazioni che riguardano gli illeciti civili, penali, amministrativi e contabili della normativa nazionale nonché delle norme dell'Unione Europea indicate dalla Direttiva 2019/1937, nell'adempimento degli obblighi di legge del titolare di cui al D. Lgs. 24/2023 di attuazione della menzionata Direttiva.

La base legale è, pertanto, costituita dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 lett. C del GDPR).

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da:

- Gestore delle segnalazioni nominato da Nicma ed espressamente autorizzato al trattamento dei personali
- funzioni aziendali coinvolte nell'attività di esame e valutazione delle segnalazioni;
- consulenti esterni (per es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione nella loro qualità di Responsabili del trattamento
- posizioni organizzative incaricate di svolgere accertamenti sulla segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruzione e/o trattazione;

Potranno essere destinatari dei dati trattati in relazione alla segnalazione, in quanto previsto dalla legge, la competente Autorità giudiziaria o contabile ovvero l'ANAC.

I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione e non saranno trasferiti in Paesi Extra UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La conservazione della documentazione avrà luogo per il periodo di cinque anni conformemente a quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. 24/2023. Decorso tale termine, i dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità o per esigenze difensive

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i diritti come espressi dagli artt. 15 e s.s. GDPR, rivolgendosi al Titolare del trattamento ai contatti sopra indicati oppure contattando il DPO/RPD.

Si specifica, però, che tali diritti non possono essere esercitati, anche in ordine alla conoscenza della fonte del dato, qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

L'art. 2-undecies del Codice privacy, infatti, stabilisce che i diritti non possono essere esercitati laddove derivi un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala le violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

In adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2 undecies, comma 3, del Codice privacy, pertanto, si informa il segnalato e le altre persone coinvolte che l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 – 22 del GDPR:

- potrà essere effettuato, in relazione alla fonte del dato e quindi alla conoscenza della stessa identità del segnalante nel solo caso in cui il segnalante abbia prestato il suo consenso oppure nel caso in cui la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato. Il segnalato viene informato che in quest'ultimo caso il segnalante ha il diritto di conoscere, con comunicazione scritta, le ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la conoscenza del suo nominativo è indispensabile per la difesa della persona coinvolta (v. art. 12, commi 5 e 6 D. Lgs. 24/2023);
- potrà essere effettuato, con i limiti di cui all'art. 2 undecies del Codice privacy sopra riportato e sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore;
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante ed al fine di salvaguardare taluni interessi come lo svolgimento delle investigazioni difensive o l'esercizio del diritto di difesa;

Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato ha diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione del regolamento (Garante Privacy <https://www.garanteprivacy.it/>), o di adire le opportune sedi giudiziarie.